

# SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO”

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Con il presente decreto-legge il Governo, in attuazione dell'art. 37 (*Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In sintesi, con il presente provvedimento il Governo intende:

- agevolare la chiusura di n. 8 procedure d'infrazione di seguito elencate:
  - 1) la n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato (articolo 2);
  - 2) la n. 2021/2170 in materia di revisioni legali (articolo 3);
  - 3) la n. 2021/2075, per l'incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 4);
  - 4) la n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente delle scuole (articoli 11, 12, 13 e 14);
  - 5) la n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (articoli 7 e 8);
  - 6) la n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10 (articolo 9);
  - 7) la n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto (articolo 9);
  - 8) la n. 2020/2299 relativa alla qualità dell'aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5 (articolo 9).

- agevolare la chiusura di n. 8 casi di pre-infrazione di seguito elencati:
  - 1) caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (articolo 1);
  - 2) caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 5);
  - 3) caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato (articolo 15);
  - 4) caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario (articolo 6);
  - 5) caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor (articoli 7 e 8);
  - 6) Caso Ares (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti (articolo 20);
  - 7) caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria (articolo 22);
  - 8) caso EU Pilot 10375/22/AGRI, recante modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (articolo 25).
  
- agevolare la chiusura di n. 1 caso di aiuto di Stato:
  - 1) il caso SA.50274 (2018/EO), in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico (articolo 21);
  
- adeguare l'ordinamento nazionale ai seguenti atti normativi dell'Unione europea:
  - 1) regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (articolo 16);
  - 2) regolamento UE 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno (articolo 17);
  - 3) regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di antitortura (articolo 23);
  - 4) regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso (articolo 23);
  - 5) regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza (articolo 18);

- 6) direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (articolo 24).

Il decreto-legge prevede inoltre modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

## ***2) Analisi del quadro normativo nazionale***

L'intervento normativo s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in esecuzione dell'obbligo posto dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

## ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti***

Il decreto-legge modifica e integra talune vigenti disposizioni di livello primario al fine di adeguarne i contenuti al diritto dell'Unione europea. In particolare, esso reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

## ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

## ***5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, per cui non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

## ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione***

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

## ***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa***

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

## ***8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter***

All'esame del Parlamento non risultano attualmente esistenti progetti di legge vertenti sulle materie oggetto del decreto-legge, salvo come di seguito indicato.

Riguardo all'**articolo 20**, si fa presente che il 28 febbraio 2023 è stata presentata al Senato una petizione con cui si sono chieste modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, nel senso di eliminare la necessità di autorizzazione del giudice tutelare per il rinnovo del passaporto del genitore con figli minori in assenza di assenso dell'altro genitore.

Riguardo all'**articolo 22** risulta presentato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, il cui articolo 3 verte su materia analoga.

Riguardo all'**articolo 23**, si fa presente che nel corso della scorsa legislatura è stato presentato un disegno di legge in Senato n. 1915, comunicato alla Presidenza il 5 agosto 2020, per l'introduzione di una relazione annuale sulle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, in analogia con quanto previsto dalla legge 185/90 sul trasferimento dei materiali d'armamento. Vista l'impossibilità di includere tutte le innovazioni proposte in sede parlamentare con il presente provvedimento - limitato nelle sue finalità - si è scelto di intervenire esclusivamente con modifiche aderenti al testo dei nuovi regolamenti.

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente decreto-legge.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Di seguito si elencano le procedure d'infrazione e i casi dei pre-infrazione che il presente decreto-legge è deputato a risolvere:

<b>ART.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Urgenza</b>
1	Modifiche al Testo Unico Bancario	<b>Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA</b>
2	Imposta di registro sulla prima casa	<b>Procedura di infrazione 2014/4075</b>
3	Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	<b>Procedura di infrazione 2021/2170</b>
4	Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con	<b>Procedura di infrazione n. 2021/2075</b>

<b>ART.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Urgenza</b>
	terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale	
5	Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.	<b>Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl</b>
6	Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario.	<b>Caso NIF 2020/4008</b>
7	Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.	<b>Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812</b>
8	Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor	<b>Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812</b>
9	Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria	<b>Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299</b>
10	Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione	<b>Procedura d'infrazione n. 2014/2147</b>
11	Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica	<b>Procedura di infrazione n. 2014/4231</b>
12	Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	<b>Procedura di infrazione n. 2014/4231</b>
13	Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	<b>Procedura di infrazione n. 2014/4231</b>
14	Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione	<b>Procedura d'infrazione 2014/4231</b>
15	Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente	<b>Caso ARES (2021) 5623843</b>
20	Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti.	<b>Caso Ares (2019)3110724)</b>
21	Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica	<b>Caso SA.50274 (2018/EO</b>
22	Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER	<b>Caso EU Pilot 2022/10193/ENER</b>
25	Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198	<b>Caso EU Pilot 10375/22/AGRI</b>

### ***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali***

Il provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali.

### ***13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge, salvo come di seguito indicato.

Riguardo all'**articolo 2** si segnala che, nella Causa C-303/21 (ricorrente la Commissione europea, convenuta la Repubblica italiana), la Commissione ritiene che, nel prevedere, ai fini dell'agevolazione fiscale, la cittadinanza italiana dei contribuenti quale fattore determinante all'origine della distinzione tra i cittadini italiani e quelli di altri stati membri, la legislazione nazionale in oggetto presenti una discriminazione diretta effettuata in base alla nazionalità. Inoltre, il trattamento preferenziale ai cittadini di uno stato membro previsto dalla legislazione nazionale, secondo la Commissione europea, costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali.

Riguardo all'**articolo 10**, allo stato attuale, risulta che, nell'ambito della causa C-644/2018 del 13 ottobre 2018, l'Italia sia stata deferita per la procedura di infrazione sul materiale particolato PM10. Il 10 novembre 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia accertando l'inadempimento del nostro Paese. Nell'ambito della causa C-573/2019 del 26 luglio 2019 l'Italia è stata deferita per la procedura di infrazione sul biossido di azoto NO2. Il 12 maggio 2022 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia, accertando l'inadempimento del nostro Paese.

Con riferimento all'**articolo 14**, si evidenzia che è stata proposta dal Tribunale ordinario di Ravenna (con ordinanza del 21/04/2022), la domanda pregiudiziale C-270/22, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in materia di lavoro a tempo determinato nella scuola e di ricostruzione giuridica ed economica della carriera di tale personale.

#### ***14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle norme oggetto del presente decreto-legge.

Riguardo all'**articolo 20**, la Corte EDU si è più volte espressa sulla norma attualmente vigente.

Nel caso *Battista c. Italia* (sentenza del 2 dicembre 2014, ricorso n. 43978/09) essa ha ribadito il principio – già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 464 del 1997 - che la *ratio* a cui si ispira la legge n. 1185 del 1967 è quella di «garantire l'assolvimento da parte del genitore dei suoi obblighi verso i figli»; ha inoltre affermato, in via generale, che la libertà di circolazione può essere compressa, ai sensi dell'art. 2, par. 3, 4° protocollo addizionale CEDU, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (interna), per uno dei motivi elencati alla medesima disposizione convenzionale, e perché appare necessario in una società democratica. Con specifico riguardo alla disciplina in esame, ha statuito che l'ingerenza del giudice tutelare ha chiaramente una base legale nel diritto interno (art. 12, L. n. 1185/1967) e che l'imposizione della misura «si prefigge di garantire gli interessi dei figli del ricorrente e di perseguire per principio un obiettivo legittimo di tutela dei diritti altrui - nel presente caso, quelli dei figli che devono ricevere l'assegno alimentare», e che «una misura che limiti la libertà di circolazione di una persona può diventare sproporzionata e violare i diritti di tale persona nel caso in cui venga mantenuta automaticamente per molto tempo». Le autorità giudiziarie sono quindi tenute a controllare che ogni violazione del diritto della persona di lasciare il proprio Paese sia, dall'inizio e per tutta la sua durata, giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, al contrario, i giudici interni non avevano ritenuto necessario esaminare la situazione personale dell'interessato, prendendo in considerazione solo gli interessi patrimoniali dei beneficiari degli alimenti, e avevano negato il rilascio del passaporto

in via automatica, senza alcuna limitazione quanto a portata e durata della limitazione. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che «l'imposizione automatica di una misura di questo tipo, per una durata indeterminata, senza tenere conto delle circostanze specifiche dell'interessato, non possa essere considerata necessaria in una società democratica».

Nella successiva sentenza *Torresi c. Italia* (sentenza del 17 dicembre 2019, ricorso n. 68957/16), la Corte EDU quando ha osservato che il diniego del giudice tutelare era «volto a salvaguardare gli interessi delle figlie del ricorrente e perseguisse un obiettivo legittimo di tutela dei diritti altrui, ossia il diritto dei figli a ricevere un assegno alimentare», e quanto alla proporzionalità della misura, che le autorità giudiziarie interne avevano «riesaminato più volte la situazione personale dell'interessato e la sua capacità di pagare le somme dovute, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti per assicurarsi che la restrizione temporanea della libertà di circolazione del ricorrente fosse giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze del caso di specie»; di conseguenza, esse «hanno adempiuto al loro dovere di riesaminare regolarmente la misura contestata, fatto che, a parere della Corte, priva la misura di qualsiasi automaticità».

La disposizione di cui all'articolo 20 è appunto volta ad assicurare che l'eventuale diniego del passaporto possa avere una durata determinata e sia frutto di una decisione priva di automatismi, fondata sulle specifiche circostanze del caso concreto e riesaminabile in ogni tempo, in modo da risultare sempre “proporzionata”.

### ***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

Con riferimento all'**articolo 4** si fa presente che, esaminando il panorama europeo, si può evincere dal paragrafo 3.5.3 *Specificità relative ai minori — Articolo 5, paragrafi 2 e 4* della relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio (doc.COM (2019)560 *final* del 26.9.2019 quanto segue:

*“L'articolo 5, paragrafi 2 e 4, della direttiva prevede norme specifiche relative ai minori. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, il titolare della potestà genitoriale deve essere informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, nel qual caso ne è informato un altro adulto idoneo. Allorché vengano applicate deroghe temporanee, è necessario che l'autorità competente per la protezione o il benessere dei minori sia informata senza indebito ritardo della privazione della libertà personale del minore (articolo 5, paragrafo 4, della direttiva). Lo scopo della disposizione è evitare casi di detenzione in isolamento di minori.*

*Tutti gli Stati membri hanno predisposto norme specifiche che prevedono garanzie apposite per i minori. In dieci Stati membri la legislazione consente di informare un altro adulto idoneo, laddove informare il titolare della potestà genitoriale sia contrario all'interesse superiore del minore. Possono intervenire in tale veste, ad esempio, un altro adulto idoneo eventualmente indicato dal minore, un'autorità responsabile della tutela dei minori o un tutore ad litem (ossia, il tutore nominato dal tribunale minorile). In altri Stati membri la legislazione non prevede meccanismi chiari che consentano di tenere conto dell'interesse superiore del minore. In tre Stati membri la legislazione non chiarisce che il titolare della responsabilità genitoriale deve essere informato quanto prima. In aggiunta, relativamente ai minori, in alcuni Stati membri le limitazioni del campo di applicazione hanno comportato un recepimento incompleto, poiché sono interessati solo i minori oggetto di un'accusa formale conformemente alla legislazione nazionale, interrogati o accusati di un reato. In uno Stato membro i minori dai 16 ai 18 anni di età rientrano nel regime generale applicabile agli adulti e non beneficiano del trattamento speciale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.*

*In diversi Stati membri, qualora il minore non desideri informare il titolare della responsabilità genitoriale, è prevista un'eccezione all'obbligo di informazione, non contemplata dalla direttiva. In*

*uno Stato membro la legge prevede un'eccezione all'obbligo di notifica, che consente di non informare il titolare della responsabilità genitoriale non soltanto quando informarlo sarebbe contrario all'interesse superiore del minore, ma anche "qualora sussistano altre ragioni".*

*In metà degli Stati membri non esiste la possibilità di deroga al diritto di informare il titolare della responsabilità genitoriale o un altro adulto idoneo della privazione della libertà personale di un minore, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, mentre nell'altra metà la deroga è consentita. In questo ultimo gruppo di Stati membri, la maggior parte delle normative contempla le garanzie di cui all'articolo 5, paragrafo 4, mentre due Stati membri non ne hanno recepita nessuna. In un altro Stato membro, la legge non prescrive chiaramente la necessità di informare l'autorità responsabile della tutela o del benessere dei minori senza indebito ritardo.*

*Uno Stato membro consente una deroga all'obbligo di notificare a un'autorità responsabile della protezione o del benessere dei minori qualora ciò "metta a rischio la realizzazione dell'obiettivo di un atto importante" oppure laddove la notifica comporti "difficoltà irragionevoli".*

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per alcune disposizioni del decreto-legge.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nel presente decreto-legge.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

L'articolo 2 non comporta la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né tantomeno contempla interventi di interpretazione autentica, ma deroga alla ordinaria disciplina in materia di imposte indirette sull'acquisto di immobili ed in particolare di relative agevolazioni sull'acquisto della cd. "prima casa" di abitazione.



Con riferimento agli **articoli 12 e 13**, il potenziamento e le assunzioni straordinarie sono invece effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

La norma di cui all'**articolo 14** risulta parzialmente derogatoria rispetto alla normativa vigente, che continua ad applicarsi per il personale docente e tecnico amministrativo del comparto scuola.

Le altre norme non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Le disposizioni in esame non prevedono l'adozione di atti successivi attuativi.

Gli **articoli 7 e 8** prevedono l'adozione di decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, adottati in attuazione delle seguenti disposizioni:

- art. 7, comma 2 (Individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1);
- art. 8, comma 2 (Assegnazione del Fondo di cui al comma 1 alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del D.lgs. 101/20).

Riguardo agli **articoli 12, 13 e 17**, gli atti attuativi sono unicamente di natura amministrativa.

Con riferimento all'**articolo 15**, si precisa che non sono previsti atti attuativi ulteriori, rispetto al d.P.C.M. da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 122, legge n. 107/2015.

L'**articolo 18** prevede al comma 4 che siano emanati i decreti ministeriali di cui al comma 1, lettera a), punti 2) e 3), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'**articolo 24** prevede l'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, con il quale sono stabiliti le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli, nonché eventuali ulteriori criteri limitativi all'uso dei veicoli noleggiati.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione del presente provvedimento sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso le relative amministrazioni, enti pubblici e autorità di vigilanza.

Per l'**articolo 2**, i dati sono stati estratti dall'archivio del Registro 2022 e utilizzo di statistiche ufficiali ai fini della stima degli effetti del provvedimento sul gettito.

Con riferimento all'**articolo 10**, per la predisposizione del testo sono state svolte numerose riunioni con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche sotto il coordinamento, in tempi recenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della cabina di regia istituita in attuazione del protocollo di Torino sulla qualità dell'aria sottoscritto il 4 giugno 2019.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.